

COMUNICATO UFFICIALE N. 346 Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette	, in	allegato,	il	C.U.	n.	184/A	della	F.I.G.C	inerente	l'approvazione	delle
modifiche dello	Statu	to della L	ega	ı Nazi	ona	ale Dilet	ttanti.				

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 febbraio 2025;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dello Statuto della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

STATUTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 1 Costituzione e denominazione

- 1 La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza fine scopo di lucro, le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici e di giocatori e giocatrici di Calcio a Cinque non professionisti. Possono essere inquadrate nella Lega Nazionale Dilettanti, con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, le Società affiliate alla F.I.G.C. che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.
- 2 La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.
- 3 La L.N.D., quale associazione **non riconosciuta di diritto privato**, associa Società e Associazioni Sportive affiliate alla F.I.G.C. **ed** esplica le competenze **demandate dallo Statuto della stessa F.I.G.C. attribuitele dalla F.I.G.C.**, ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 2 Sede e durata

- 1 La L.N.D. ha sede in Roma.
- 2 La durata della L.N.D. è illimitata.

Art. 3 Scopo

- 1 La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle Società ed Associazioni Sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.
- 2 Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:
- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;

- c) rappresenta le Società **ed Associazioni Sportive** associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori, **con le Associazioni di categoria riconosciute dalla F.I.G.C.** e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. di sua competenza ed indice i relativi Campionati ed i e Tornei di competenza;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle Società ed Associazioni Sportive associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, la Divisione Calcio a Cinque, attività di formazione dei Dirigenti di Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C. prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.

Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituite la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque, con le finalità stabilite dal Regolamento della Lega.

Art. 4 Gli Uffici

- 1 II funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo. dal Segretario Generale.
- 2- La Segreteria **Generale** è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.
 - 3 L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.
 - **4 3** Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
- 5-4 Il Segretario Generale della Lega, inoltre:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate;

e) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D..

- a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega;
- b) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale;
- c) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega;
- d) cura l'esecuzione delle delibere degli Organi della Lega;
- e) riferisce agli Organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate;
- f) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D.

Art. 5 Le associate

- 1 Sono associate alla L.N.D. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, costituitesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di Legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica o non agonistica indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale dei diritti di associazione annuali e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.
- 2 Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione con il passaggio ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della Società o Associazione Sportiva, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D..
- 3 La rappresentanza delle Associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 6 Diritti e obblighi delle associate

- 1 Alle Società e Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.
- 2 Le Società e le Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare e di legge.
- 3 I diritti e gli obblighi delle Società e delle Associazioni Sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia. **interna.**
- 4 Ciascuna Società od Associazione Sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.

Art. 7 Cariche L.N.D.

Per poter essere eletti o rieletti nelle alle cariche della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti previsti e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto della F.I.G.C., dalle norme federali, dal presente Statuto, dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D."

Art. 8 Gli Organi

- 1 Sono Organi della L.N.D.:
- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente Vicario;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Consiglio Direttivo;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2 Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi, si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C..

Art. 9 L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum

- 1 L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.
- 2-1 L'Assemblea si compone di Delegati eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società e dalle Associazioni Sportive associate alla L.N.D., secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.", da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità, approvate dalla F.I.G.C.
- 3-2 L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:
- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C., nel rispetto dei termini dalla stessa stabiliti;
- b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.
- 4-3 La convocazione delle Assemblee ordinarie e delle Assemblee straordinarie, è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 prima della data fissata per le stesse, nei termini previsti dal Regolamento di Lega e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

In pendenza di commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al presente comma. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

- 4 L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto della metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto di un terzo dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.
- 5 L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia e nel rispetto delle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", da un Presidente nominato dai Delegati presenti.
- 6 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:
- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli Organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

- 7 Nell'Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l'Assemblea Elettiva dei Consiglieri Federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.
- 8 La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell'Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la F.I.G.C.

Art. 10 Poteri e funzioni dell'Assemblea L'Assemblea: poteri e funzioni

- 1 L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:
- a) il Presidente della L.N.D.;
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro, Sud di appartenenza;
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..
- 2 L'Assemblea della L.N.D.: designa:
- a) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C..
- a) approva i Bilanci preventivi in caso di parere sfavorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e approva i Bilanci consuntivi nell'ipotesi di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all'esito della procedura di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), del presente Statuto;
- c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche;
- d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.
- 3 E' di competenza dell'Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- **3** 4 L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea:
- a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati Assembleari, anche per quel che concerne quelli in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;
- b) della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato Assembleare eletto in tale ambito.

4-5 - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 11 Il Presidente

- 1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della L.N.D. e ne assicura la gestione sportiva della L.N.D., organizzativa e amministrativa, adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri Organi.
- 2 Il Presidente nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice-Segretario e il Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D., e, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari.
- 3 Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.
- 4 Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
- 5 Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.. 3 Il Presidente:
- a. convoca l'Assemblea;
- b. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- c. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;
- d. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;

- e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
- f. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;
- g. cura l'attuazione di ogni altra attività prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.
- 4 In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 12 Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

- 1 II Vice Presidente-Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.
- 2 I Vice-Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.

Art. 13 Il Consiglio di Presidenza

1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della L.N.D. II Consiglio di Presidenza si riunisce nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento di Lega.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio d'esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del Bilancio preventivo, del Bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

2. Il Consiglio di Presidenza:

- a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo:
- b) predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D. predispone il Bilancio preventivo nonché il Bilancio consuntivo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D..
- c) propone al Presidente della F.I.G.C. la nomina dei Dirigenti non elettivi;

decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;

- d) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- e) adempie a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D.. In easo di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D..
 - **2 3** Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente delle Divisioni della Divisione Calcio a Cinque.
- 2 Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., i Coordinatori dei Dipartimenti dell'Interregionale, del Calcio Femminile, del Beach Soccer, dell'attività amatoriale-ricreativa e dell'attività degli eSports, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in

relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

- 3 II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, con le modalità stabilite dal Regolamento di Lega. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
- 4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

4- **5** - II Consiglio Direttivo:

- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- c) approva il piano economico per obiettivi Bilancio preventivo, in caso di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e il Bilancio consuntivo della L.N.D. in caso di giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e dalle Divisioni, della Divisione Calcio a Cinque, nonché ogni altro regolamento interno;
- e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;
- •) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano;
- g) f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- h g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e delle Divisioni della Divisione Calcio a Cinque e la nomina di un Commissario Straordinario, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C.. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Con tale delibera si nomina il Commissario Straordinario. Qualora il predetto commissariamento determinasse determini la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la

ratifica da parte del Consiglio Federale;

- i) h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;
- i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;
- j) può proporre all'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;
- t) k) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dal Regolamento Elettorale della L.N.D. dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque.

m) approva il bilancio della L.N.D., corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti-

In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d'Area dovrà essere individuato nell'ambito dei Presidenti dei Comitati d'Area o nel Vice Presidente d'Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 II controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili Legali. istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza il maggior numero dei voti validi espressi.
- 2 La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.
- 3 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.
- 4 In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria

amministrazione della Lega fino alla nomina del commissario o fino al rinnovo delle cariche, se si procede al rinnovo delle stesse prima della nomina del Commissario.

2-5 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 Articolazione

- 1 Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:
 - si articola funzionalmente in:
- a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano che sono equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni;
 - inquadra:
- b) Divisione Calcio Femminile;
- e) b) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 17 Comitati Regionali e Delegazioni

- 1 I Comitati Regionali inquadrano le Società e le Associazioni Sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
- 2 I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno sede rispettivamente nelle due città di capoluogo.
- 3 Sono Organi dei Comitati Regionali:
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

f) la Consulta.

- 4 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale le norme federali e con il principio di democrazia. interna:
- 5 I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.
- 5 I componenti delle Delegazioni sono nominati con le modalità stabilite dal Regolamento

Art. 18 Divisione Calcio Femminile

1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.

	-Sono Organi della Divisione:
	a) l'Assemblea;
_	b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
	e) il Consiglio di Presidenza;
	d) il Consiglio Direttivo;
	e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
	f) la Consulta;
	g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 19 18 Divisione Calcio a Cinque

- 1 Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.
- 1 La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella L.N.D., che se ne avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali.
- 2 La Divisione Calcio a Cinque ha sede in Roma, è dotata di autonomia amministrativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.
- 2-3 Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) la Consulta;
- g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.
 - 3-4 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di

detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale le norme federali e con il principio di democrazia interna.

Art. 20 19 Dipartimento Interregionale

- 1 Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:
 - Campionato Nazionale Serie D;
 - Campionato Nazionale Juniores;
 - Coppa Italia Serie D.

nonché, previa autorizzazione del Presidente della L.N.D., ogni altra manifestazione di interesse del Dipartimento.

- 2 Il Dipartimento Serie D Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato scelto fra tutti i Vice Presidenti. della L.N.D.. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord Centro Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, su proposta degli sentiti gli stessi.
- 3 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Interregionale vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 20 Dipartimento Calcio Femminile

- 1 Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che è, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata, competente per la gestione e l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:
 - -Campionato Nazionale Serie C
 - -Campionato Juniores
 - -Coppa Italia
- 2 Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord Centro Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.
- 3 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Calcio

Femminile vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 21 Dipartimento Beach Soccer

- 1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, cui compete l'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia).
- 2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, e da un numero di componenti variante da cinque a sette. da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord Centro Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.
- 3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. Presso il Dipartimento Beach Soccer può essere costituita una Consulta, con le modalità previste dal Regolamento di Lega.
- 4 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Beach Soccer vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 22 Dipartimenti per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e per l'Attività degli eSport

- 1 Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e il Dipartimento per l'Attività degli eSport, avente carattere amatoriale e ricreativo.
- 2 I Dipartimenti sono composti ciascuno da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord Centro Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.
- 3 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e del Dipartimento per l'attività degli eSport vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 22 23 Gestione economica e finanziaria

- 1 La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria, con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.
- 2 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1°

luglio al 30 giugno.

- 3 Il Bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.
- 4 Il Bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.
- 5 Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio. Il Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo Bilancio delle eventuali Società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.
- 6 Il Bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.
- 7 Il Bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.
- 8 La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza dei bilanci di esereizio annuale del Bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di Legge.
- 9 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
 - 10 Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento Amministrativo e Contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.
 - 6 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1º luglio al 30 giugno.

Art. 23 24 Le Entrate

- 1 Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:
- a) le quote associative annue i diritti di associazione annuali e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;
- b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
- e) diritti ed ammende a vario titolo:
- f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività
- o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
- g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

Art. 24 25 Il Patrimonio

- 1 Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:
- a) il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;
- b) eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;
- e) contributi di terzi vincolati:
- d) fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.; e) avanzo e disavanzo di esercizio;
- f) ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.
- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - Ratei e risconti attivi e passivi;
 - Patrimonio netto;
 - Fondo per rischi e oneri;
 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - Debiti.
 - 2 Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità Amministrativo e Contabile della L.N.D..
- 3 Per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D..

Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società da essa controllate, direttamente e/o indirettamente. I componenti degli Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.,

Art. 25 26 Revisione dello Statuto

- 1 Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea Straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta. quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.
- Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.
- 2 Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea Straordinaria, entrano in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

Art. 26 27 Scioglimento

- 1 Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato dall'unanimità dai due terzi degli aventi diritti di voto dell'Assemblea Straordinaria, su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.
- 2 Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.
- 3 L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.

 Art. 27 28

Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria vincolo di giustizia

- 1 I tesserati, le Società **e le Associazioni Sportive** affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..
- 2 I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi Organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
- 3 Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. del Collegio di

Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:

- a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;
- b) la perdita della gara;
- e) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori;
- d) la squalifica del campo.

Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto Organo dallo Statuto Federale.

Norme transitorie e finali

- I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del 20-giugno 2011 4 Novembre 2024, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.
- II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.
- III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1º luglio 2012.
- III. Il nuovo comma 2, dell'art. 3, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;
- IV. Le modifiche al comma 3, dell'art. 18, relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025.
- V. Le modifiche al presente Statuto rese necessarie dall'adeguamento a norme di rango superiore, qualora la celebrazione di una Assemblea ad hoc sia particolarmente gravosa ed onerosa, potranno essere approvate mediante il recepimento preventivo nei Regolamenti di Lega e diventeranno efficaci con l'approvazione da parte della F.I.G.C. I relativi adeguamenti saranno sottoposti alla approvazione di una successiva Assemblea Statutaria della L.N.D.